

- qualsiasi atto futuro che modifichi od integri la decisione 2011/782/PESC e il regolamento n. 36/2012 del Consiglio;
- annullare la decisione del Consiglio contenuta nella sua comunicazione del 16 marzo 2012 indirizzata al ricorrente, nei limiti in cui essa mantiene l'iscrizione di quest'ultimo negli elenchi controversi;
- condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali e delle garanzie procedurali, in particolare dei diritti della difesa, dell'obbligo di motivazione e del principio di tutela giurisdizionale effettiva, nei limiti in cui il ricorrente non avrebbe ricevuto alcuna notifica formale della sua iscrizione nell'elenco delle persone sanzionate e i motivi della sua iscrizione indicati negli atti impugnati non sarebbero sufficienti per giustificare le sanzioni.
- 2) Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà e alla libera iniziativa economica.

Ricorso proposto il 15 maggio 2012 — Vila Vita Hotel und Touristik/UAMI — Viavita (VIAVITA)

(Causa T-204/12)

(2012/C 217/53)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Vila Vita Hotel und Touristik GmbH (Francoforte, Germania) (rappresentanti: avv.ti G. Schoenen e V. Töbelmann)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Viavita SASU (Parigi, Francia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 1° marzo 2012, procedimento R 419/2011-1;
- condannare l'UAMI alle spese sostenute dalla ricorrente; e
- nell'ipotesi in cui la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso intervenga nel procedimento, condannarla a sopportare le proprie spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «VIAVITA», per servizi delle classi 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45 — Domanda di marchio comunitario n. 52201504

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione di marchio comunitario austriaco n. 154631 del marchio denominativo «VILA VITA PARC», per servizi delle classi 39 e 42; registrazione di marchio comunitario tedesco n. 2097301 del marchio figurativo «VILA VITA TOURISTIK GMBH», per prodotti e servizi delle classi 3, 35, 37, 39 e 41

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento parziale dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e rigetto dell'opposizione

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento del Consiglio n. 207/2009

Ricorso proposto il 14 maggio 2012 — Shark/UAMI — Monster Energy (UNLEASH THE BEAST!)

(Causa T-217/12)

(2012/C 217/54)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Shark AG (Innsbruck, Austria) (rappresentanti: D. Campbell, barrister, e P. Strickland, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Monster Energy Company (Corona, Stati Uniti)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 1° marzo 2012, nel procedimento R 360/2011-1;
- condannare l'Ufficio e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle proprie spese e a quelle sostenute dalla ricorrente.